

False comunicazioni sociali solo discostandosi da criteri predeterminati

Nella valutazione dei cespiti patrimoniali il criterio ha un limite in ipotesi eccezionali, ma rigorosamente circoscritte a scenari operativi atipici

/ Stefano COMELLINI

Con la sentenza n. [36807](#) depositata ieri, la Cassazione si è soffermata sulla fattispecie di bancarotta impropria da false comunicazioni sociali ([artt. 223](#) comma 2 n. 1 L. fall. previgente, [329](#) comma 2 n. 1 del DLgs. n. 14/2019) e sul particolare rilievo da attribuire alle operazioni di **rivalutazione volontaria** di immobilizzazioni effettuate, nell'ambito della società poi fallita, secondo il combinato disposto degli [artt. 2426](#) e [2423](#) comma 5 c.c.

La condotta contestata riguardava, in particolare, il valore attribuito in bilancio ad alcuni cespiti immobiliari, volontariamente rivalutato in due distinte annualità con un cospicuo **incremento percentuale** rispetto a quello iniziale.

La Suprema Corte ricorda, in via di premessa, che il reato di false comunicazioni sociali ([art. 2621](#) c.c.), posta l'intrinseca opinabilità degli enunciati valutativi, è configurabile solo in presenza di **criteri predeterminati** e vincolanti ai quali il redattore deve attenersi. In questi casi, quale rappresentazione della realtà non dissimile dalla descrizione o dalla constatazione, la valutazione sarà "falsa" ove si discosti consapevolmente dai detti criteri senza fornire adeguata informazione giustificativa.

Tanto premesso, l'[art. 2426](#) c.c., in un'ottica di valutazione prudenziale dei **cespiti patrimoniali**, fissa un criterio inderogabile, nel senso che non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni materiali ovvero rivalutazioni che non derivino dall'applicazione della legge (principio OIC [16](#)), tanto più quando la gestione sia in perdita.

Il detto criterio trova il suo limite solo nelle ipotesi "eccezionali" in cui risulti incompatibile con una rappresentazione veritiera e corretta del dato iscritto ([art. 2423](#) comma 5 c.c.). In questi casi, la nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicare l'**influenza** sulla rappresentazione della situazione patrimoniale su quella finanziaria e sul risultato economico. E gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato e, quindi, dopo aver dato atto della effettiva realizzazione degli utili (solo potenziali) iscritti con la riserva: o in via diretta (tramite la cessione del bene) o in via indiretta (in seguito al recupero graduale delle quote di ammortamento con i ricavi di esercizio).

Tuttavia, l'**eccezionalità** richiamata dall'[art. 2423](#) c.c. non va intesa nel suo significato di "unicità", nel senso che la deroga sarebbe impiegabile "una tantum" o spo-

radicamente secondo la discrezionalità degli amministratori, ma come "eccezionalità gestionale", vale a dire quale esistenza di uno scenario operativo del tutto atipico o imprevedibile, in cui l'applicazione formale delle norme avrebbe l'effetto di fare travisare ai terzi la realtà fattuale.

La **delimitazione rigorosa** di tale limite è profilo essenziale della disciplina, in quanto da esso dipende la veridicità, la correttezza e la chiarezza delle informazioni riportate nel bilancio e quindi, indirettamente, la tutela dei creditori e degli stessi soci.

Per la Cassazione non è, pertanto, accoglibile la deduzione dei ricorrenti, quali cause "eccezionali" che avrebbero imposto la rivalutazione, riguardo l'accresciuto valore dell'immobile per le migliorie apportate e per l'inflazione propria del periodo considerato. Si tratta, infatti, di uno scenario non "imprevedibile e imponderabile", ma una delle **tante evenienze tipiche** della ordinaria aleatorietà del mercato, non legittimante alcuna deroga al criterio di valutazione di cui all'[art. 2426](#) c.c.

La Suprema Corte rileva come le sopravvenute modifiche normative succedutesi nel tempo (da ultimo la [legge di bilancio 2023](#)) pur incidendo sulla disciplina della **rivalutazione** dei beni di impresa (autorizzandole in deroga al disposto di cui all'[art. 2426](#) c.c.) non determinano una **abolitio criminis** perché quanto rileva a tali fini è la valutazione di congruità operata alla luce dei criteri vigenti al momento del fatto contestato, con un originario disvalore penale del fatto-reato che non viene intaccato da una successiva modifica degli stessi.

Altro tema affrontato dai giudici di legittimità ha riguardato la condotta contestata ai ricorrenti relativa alla variazione contabile riportata in bilancio conseguente all'assunzione dei **debiti sociali** da parte di uno di essi a mezzo di un negozio di accollo. Operazione che secondo i giudici di merito, essendo priva di efficacia liberatoria nei confronti della società fallita, avrebbe avuto l'unico effetto di "alleggerire" in bilancio l'esposizione debitoria verso le banche e verso i fornitori e permettere così la dismissione di tutti gli immobili strumentali a società terza riconducibile ai ricorrenti.

La Cassazione ha osservato che il reato *de quo* sanziona, non già un pregiudizio patrimoniale direttamente ricollegato alla condotta di falsificazione, ma l'**alterazione** del dato informativo rappresentato nel bilancio, riscontrata, nel caso di specie, nella sua efficacia decessiva, dalla subitanea alienazione degli immobili.